

CONSULTAZIONE DELLE CONFERENZE REGIONALI CIRCA IL PROGETTO DI NUOVO STATUTO DELLA C.E.I.

Lettera circolare della Segreteria Generale, n.1031/70 del 22.VI.1970.

Mi prego di trasmettere, per un previo esame da parte dei singoli Vescovi, copia del "Progetto di Statuto della C.E.I.", predisposto dal Comitato di Studio per la revisione, con allegate alcune note illustrative.

Una di queste note riassume le osservazioni e i suggerimenti emersi nella recente sessione del Consiglio di Presidenza (17-19 giugno).

Le conclusioni dello studio sul progetto dovranno risultare da un incontro delle Conferenze Regionali ed essere riassunte in un documento collegiale. Oltre ad osservazioni generali, le proposte dovranno essere formulate con indicazioni concrete, capitolo per capitolo, articolo per articolo, comma per comma, proponendo eventuali eliminazioni, trasposizioni ed emendamenti del testo.

Per ogni proposta occorre indicare, altresì, la relativa votazione.

I Presidenti delle Conferenze Regionali provvederanno ad indire la riunione in tempo utile, in modo che il predetto documento possa pervenire alla Segreteria Generale della C.E.I. entro e non oltre il 10 settembre p.v. Tale scadenza si rivela necessaria per consentire ai Membri del Comitato la revisione del progetto e la formulazione della nuova stesura da rinviare ai Vescovi prima della convocazione dell'Assemblea Generale autunnale.

* * *

Per esigenze di spazio non si riportano il testo del progetto e i fogli di lavoro allegati. Si pubblica invece il documento del Consiglio di Presidenza.

Osservazioni e suggerimenti del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza della C.E.I., riunito in Roma nei giorni 17-18-19 Giugno 1970, dopo aver accertata la propria competenza, ha preso in esame il progetto del nuovo Statuto della C.E.I. preparato dall'apposito Comitato eletto dall'Assemblea, ed ha formulato i seguenti rilievi generali e particolari.

Rilievi generali

a) L'abbozzo del nuovo statuto è apparso a tutti i Padri come meritevole di apprezzamento per la evidente premura, competenza e diligenza dei membri del Comitato, cui esprime la gratitudine.

Ad un esame piu' attento sono emersi alcuni motivi di perplessita', che vengono sottoposti all'attenzione dei Vescovi e specialmente ai membri del Comitato.

b) Le osservazioni di carattere generale sono le seguenti:

- sembrerebbe utile mantenere lo statuto in linee piu' generali cosi' da evitare quello che puo' apparire un eccessivo formalismo giuridico. Lo statuto si presenta nel suo insieme ben congegnato; pero', dovendo servire ad un organismo vivo quale e' la C.E.I., sembra a molti che il rispetto di tutte le norme in esso contenute porterebbe ad un appesantimento delle sue strutture e dei suoi movimenti e quindi ad una disfunzione della Conferenza e dei suoi organi.
- Non a tutti e' piaciuta anche una ridondanza e ripetizione di aggettivi non necessari per qualificare persone, istituti o uffici, come per esempio: *Generale, Episcopale, plenaria*, ecc. Sembrerebbe piu' opportuno semplificare, restando nei limiti di sobrieta' del vecchio statuto.

Osservazioni particolari

- 1 - La prima riguarda la divisione dei Membri di diritto della C.E.I. in tre categorie (art. 4). Il problema merita ulteriore approfondimento.
- 2 - L'articolo 6 accenna alle Conferenze Regionali. Poiche' l'ordinamento civile italiano e' ormai stabilito per regioni, qualcuno ha suggerito se non fosse il caso di meglio considerare nel nuovo statuto le Conferenze Regionali.
- 3 - All'art. 8 il primo capoverso pare stabilisca una sinonimia tra Conferenza Episcopale e Assemblea plenaria: Ora in tutte le societa' o organismi civili l'Assemblea non e' che un organo, il massimo, ma che non si confonde con l'Ente.
- 4 - Il secondo capoverso dell'art. 8 da' il voto ai portatori di delega, ma non si specifica se ciascun delegato possa rappresentare un solo Membro o piu' Membri; risultando poi ogni voto frutto di una discussione, non sembra che il delegato possa essere in grado di esprimere il voto del delegante.
- 5 - Il terzo comma dell'art. 8 sembra paralizzare la funzionalita' dell'Assemblea, data la difficolta' di avere presenti almeno due terzi o anche tre quarti degli aventi di diritto.
- 6 - L'art. 15 ha bisogno di precisazioni, perche' non e' pensabile che a richiesta di un Vescovo possa convocarsi l'intero Episcopato. Forse converra' esigere una petizione con un certo numero di firme di singoli o di Conferenze e che in ogni caso si pronunci il Consiglio.

La Presidenza

- 7 - Sull'art. 17 il Consiglio ha ritenuto quasi unanimemente che il Segretario faccia parte della Presidenza per ragioni evidenti di funzionalita', dato che attua la continuita' del lavoro.
- 8 - Per l'art. 18 sono state fatte due proposte: "La nomina del Presidente e' riservata

al Sommo Pontefice"; oppure "viene riservata al Santo Padre". Qualcuno ha pure proposto la forma elettiva o consultiva.

- 9 - Questione importante e' quella dei poteri del Presidente. Se infatti il Presidente e' nominato dal Sommo Pontefice, i suoi poteri, quale che siano, possono dirsi delegati dall'Assemblea? (cfr. art. 7). Il problema e' delicato e va debitamente considerato.

In ogni caso si ritiene opportuno che il Presidente della C.E.I. abbia maggiori poteri di quelli che il nuovo statuto gli attribuisce.

Il Consiglio permanente

- 10- Due osservazioni all'art. 21: una riguarda gli eventuali tre Vice Presidenti, l'altra interessa l'ammissione o meno dei Presidenti delle Commissioni Episcopali nel Consiglio permanente.

Se si avranno tre Vice Presidenti, sara' inevitabile la loro collocazione geografica nel Nord, Centro e Sud d'Italia con i relativi vantaggi e inconvenienti.

La seconda osservazione proviene a sua volta da due constatazioni: 1°) un Consiglio di almeno 35 persone e' ritenuto troppo numeroso; 2°) i Presidenti di Commissione sono moderatori di studio e formulatori di soluzioni dei problemi pastorali; qualora entrassero in Consiglio si muterebbe la loro fisionomia e sarebbero contemporaneamente parte in causa e giudici.

La Giunta per lo statuto e i regolamenti

- 11- Questo nuovo Istituto sembra una superstruttura. Inoltre i poteri della Giunta sono poteri di esame e di decisioni; la sua capacita' di agire anche di propria iniziativa (art. 28) riguarda tutti gli organi della C.E.I.; sembrano pertanto poteri eccessivi in un organismo di Vescovi che collaborano in fraternita' qualunque sia la loro posizione nella Conferenza. Sorge il problema circa l'inserzione di questo Istituto.

La Segreteria Generale

- 12- Alcuni chiedono che il Segretario Generale sia eletto dalla Assemblea; gli altri ritengono che sia opportuno conservare la nomina pontificia, attesi i compiti previsti dall'art. 39/f, e perche' per gli eventuali trasferimenti sarebbe sempre necessario l'intervento della S. Sede.

Consiglio di Amministrazione

- 13- Gli articoli di questo capitolo sembrano da rivedere in senso piu' fiducioso. In ogni caso occorre eliminare quanto e' detto alle lettere a), c), e) dell'art. 42 anche per ovvie ragioni.